



Città di Potenza

N. 81 /2013 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

Oggetto: Orari diffusione musicale e attività rumorose nei locali pubblici o nei luoghi aperti o esposti al pubblico.

IL SINDACO

rilevato che nell'area urbana del Centro Storico della Città di Potenza si registrano ripetuti episodi di disturbo della quiete e delle occupazioni delle persone, di cui vi è contezza agli atti d'ufficio, dovuti alle emissioni sonore provenienti dai locali ubicati in tale area, mediante l'utilizzo da parte degli esercenti di impianti di amplificazione sonora e relativi diffusori posizionati nelle aree destinate a dehors o comunque all'esterno dei locali destinati alla somministrazione, ovvero anche all'interno degli stessi ma rivolti verso l'esterno;

rilevato inoltre che nella suddetta area si è creata una situazione di degrado che, oltre a impedire la fruibilità della medesima è caratterizzata altresì da episodi di conflittualità con la cittadinanza ivi residente, nonché di generale scadimento della qualità e del decoro urbano;

considerato che la predetta situazione, la quale ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche all'elevato afflusso di persone nell'area indicata, determinata anche solo allo scopo di fruire dell'offerta musicale;

considerato che le predette condotte rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti e determinano l'alterazione del decoro urbano, nonché turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati, ovvero rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, con ulteriore lesione dei fondamentali diritti alla salute, al riposo e alla tranquillità;

ritenuto pertanto necessario, ai fini della sicurezza urbana, della incolumità pubblica e delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare dalle ore 24,00, nell'area considerata dal presente provvedimento, qualsiasi intrattenimento musicale o altra diffusione sonora con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora e relativi diffusori;

visto l'articolo 54 - commi 1, lett. c) - 4 e 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 luglio 2008, n.125;

visto il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

visto il Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico della Città di Potenza

vista la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Potenza;

ORDINA

a far tempo dal 1° GIUGNO al 15 SETTEMBRE di ogni anno a tutti i titolari di autorizzazione, anche temporanea, per l'attività di pubblico spettacolo e/o per la somministrazione di alimenti e/o

bevande, nonché per l'attività di trattenimento e svago, relative a esercizi pubblici ubicati in Potenza nell'area urbana del Centro Storico

E' VIETATO

dalle ore 24.00 e sino alla chiusura effettuare qualsiasi intrattenimento musicale, ovvero altra forma di diffusione sonora, con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori posizionati:

- nelle aree adibite a dehors;
- all'esterno dei locali;
- ovvero all'interno degli esercizi ma rivolti verso l'esterno.

Le attività di diffusione sonora interne agli esercizi ubicati nell'area di cui sopra devono essere svolte nel rispetto del vigente Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico della Città di Potenza, della Legge 447/95, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di inquinamento acustico e/o di tutela della quiete pubblica e privata.

AVVERTE

- che l'inottemperanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis co. 1 -1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- che in caso di inottemperanza della presente Ordinanza si procederà, previa diffida, all'adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE) dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS;
- che l'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto 4 che precede PUO' COMPORTARE LA REVOCA dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, TULPS.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Potenza, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza

INFORMA

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed affisso all'Albo Pretorio del Comune Potenza nonché sul sito internet del Comune di Potenza e sarà notificato a tutti gli operatori commerciali interessati; verrà effettuata comunicazione dei relativi contenuti agli organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale.

Potenza, 23 maggio 2013

IL SINDACO
Ing. Vito Santarsiero